

Piano generale del diritto privato disegnato da Domat:

- *Libro preliminare – Il diritto in generale.*
 - *I- Persone*
 - *II- Cose*
 - *Parte I) Delle obbligazioni*
 - *Parte II) Delle Successioni*
- *III) Crimini e delitti*
- *IV) Dell'ordine giudiziario*
 - *Istruzione dei processi civili*
 - *Istruzione dei processi penali*

Il diritto pubblico, cioè le leggi arbitrarie, si articola nel modo seguente:

- *Livre I) Del governo e della polizia generale dello stato;*
- *Livre II) Degli ufficiali e delle altre persone che svolgono pubbliche funzioni*

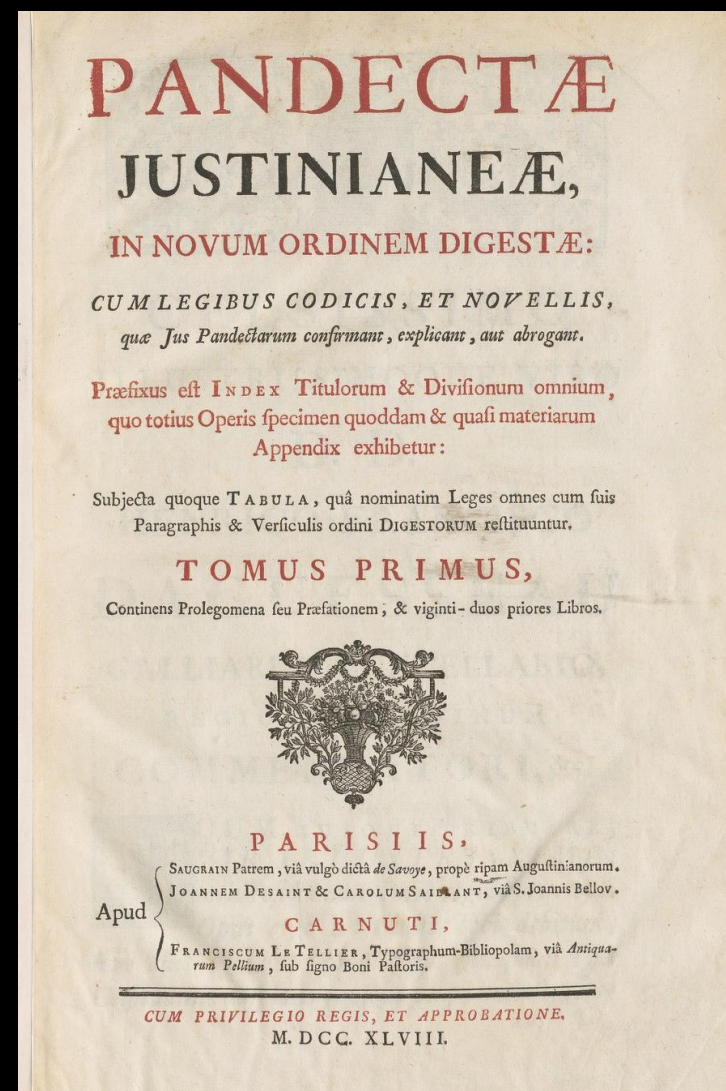
ROBERT JOSEPH POTHIER

(Orléans, 1699 – Orléans, 1772)

Detto "père du code civil"

Opere principali:

- *La coutume d'Orleans*, 1740
- *Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae*, Paris, 1748-1752.
- Numerosi *Traité* di diritto privato editi fra il 1761 ed il 1774 (ultimi postumi)
 - Dedicati a molti degli istituti privatistici (proprietà, società, vendita, locazione e rendita, cambio, ecc.).



Il Pothier opera quindi sul terreno della concreta casistica del suo tempo e della sua terra

1) Utilizza lo schema romano che risaliva alle Istituzioni di Gaio (e di Giustiniano):

- ✓ *Personae*
- ✓ *Res*
- ✓ *Actiones*

In questo modo, anche sul piano pratico,

- si compie quel processo di soggettivizzazione ed astrazione del diritto romano.

La applicazione dello schema Gaiano è infatti esterna,

- in quanto deve essere letta secondo la valenza individualistica realizzata dal giusnaturalismo.

Vale a dire:

- a) soggetto giuridico e diritti della personalità individuale
- b) diritti reali del soggetto
- c) diritti successori e obbligatori del soggetto.

2) Pothier inoltre (e si tratta di un aspetto importantissimo):

- ✓ applica il sistema di Domat e lo schema d'impronta romanistica
- ✓ essenzialmente al *droit coutumier*,
 - cioè al diritto consuetudinario francese,
 - non più al diritto romano.

Egli, cioè, attraverso l'elaborazione di una imponente casistica:

- ✓ riesce ad erigere a sistema unitario un insieme di diritti distinti caratterizzati dalla loro frammentarietà.
- ✓ Questo sistema unitario al quale conduce l'attività di Pothier è un sistema unico per tutto il Regno francese: è insomma un diritto francese (nazionalizzato).
- ✓ L'operazione mediante la quale Pothier raggiunge questo scopo è stata efficacemente denominata "unificazione descrittiva dei diritti distinti"

Pothier, dunque, persegue efficacemente *"l'ideale di un diritto unificato su base nazionale"*

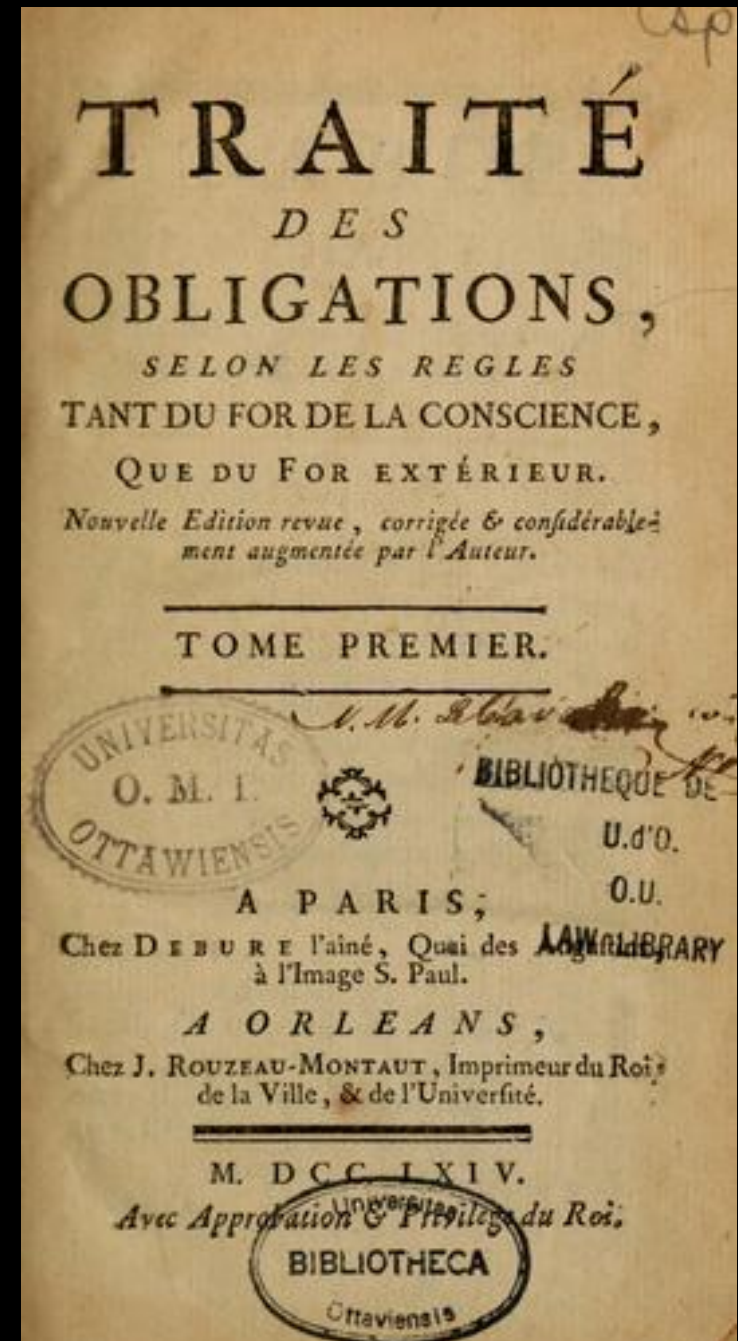
L'esito è quello di rendere meno notevoli di quanto non fossero nella realtà le differenze tra le diverse discipline giuridiche di singoli istituti scaturenti dal diritto scritto (romano) e dal diritto consuetudinario francese.

A questo scopo Pothier perviene:

- mediante l'uso di una terminologia unificata
- che permette di operare una concettuale riduzione all'unità di regimi giuridici spesso differenti bypassando le differenze (frequentemente rilevanti).

Gli strumenti impiegati da Pothier sono i trattati.

- nei quali egli elabora una vera e propria configurazione unitaria di singoli istituti.
- Taluni di questi, come ad esempio quello sulle obbligazioni, saranno trasfusi praticamente senza variazioni nel Codice Civile francese del 1804.



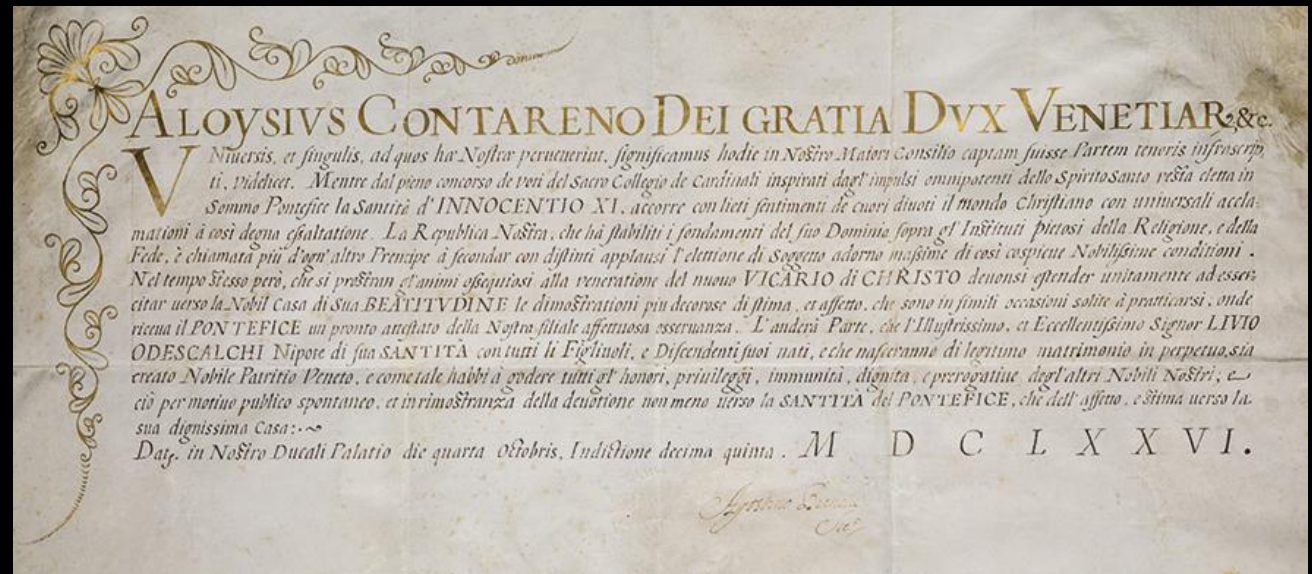
Nel Settecento, in prospettiva giuridica, il mondo e la vita degli uomini

- hanno assunto un *carattere particolaristico*
- che si esprime su due piani:
 - oggettivo: molteplicità di fonti
 - soggettivo: moltiplicazione degli status giuridici personali

In questo sistema:

i diritti sono divenuti dei privilegi

- cioè dei poteri speciali
- attribuiti a singoli ovvero a gruppi
- da titoli provenienti dall'autorità
che aveva il potere di elargirli.
- concessioni, patenti, diplomi



Stato di cose generato (anche) dalla perdita del caratteristico fondamento morale che aveva sorretto il sistema pluralistico medievale

- Il problema centrale del secolo diviene quello della giustizia.

Il particolarissimo si presenta ormai, infatti, come fenomeno contrassegnato dalla forte rigidità delle barriere di gruppo,

e tale stato viene avvertito come discriminatorio ed oppressivo.

- ciò che nel medioevo era avvertito come un vincolo gerarchico inserito in un ordine cosmologico superiore,
- nel Settecento viene invece percepito, come disuguaglianza.



Come vediamo osservando l'esperienza giuridica del secolo XVIII° ?

- 1) l'impossibilità di un ritorno al pluralismo che aveva caratterizzato il mondo medievale.
- 2) il diritto (inteso come “sistema di diritto comune”) costituiva sempre meno un quid unitario e sempre più un dato legato all'esperienza giuridica di ogni Stato.
- 3) Il Sovrano è ormai il vero perno del sistema giuridico, in quanto è la sua volontà a costituirne il fondamento.
 - e si tratta di un Sovrano al quale il giusnaturalismo ha offerto il fondamento dogmatico del proprio potere.

La strada che si imbecca è quella della razionalizzazione del sistema delle fonti giuridiche,

- operata all'interno di ogni singolo Stato.

Un fenomeno che vede primeggiare soprattutto l'attività del Sovrano,

- è il Sovrano, infatti, che nella prospettiva di un rafforzamento del proprio potere, avvia ovunque una fase di semplificazione del diritto.
-
- e questo processo di semplificazione avviene nel segno del primato della legge.

In altri termini, si assiste al tentativo,

- attuato tramite l'elaborazione di leggi sovrane
- di ridurre l'influenza sulla vita civile dei sudditi, delle altre due fonti del sistema,
 - diritti locali
 - e diritto romano “comune”.

Francia:

- alla fine del Seicento
- Luigi XIV (il Re Sole)
- con il ministro Jean- Baptiste Colbert
- avvia un processo di revisione del diritto esistente.



Quattro testi fondamentali legislativi

- *Ordonnance civile pour la reformation de la justice* (1667)
 - Avente ad oggetto la procedura civile
- *Ordonnance criminelle* (1670)
 - Avente ad oggetto la procedura penale
- *Ordonnance du Commerce* (1673), nota anche come *code Marchand*
 - avente ad oggetto il regolamento generale del commercio
- *Ordonnance de la marine* (1681)
 - Avente ad oggetto il diritto marittimo

....Dal 1681 in avanti l'attività di revisione dei Sovrani francesi si ferma

- Salvo alcuni interventi normativi dedicati a singoli istituti attuati sotto Luigi XV ad opera del cancelliere Henri François Daguessau

- ricordiamo le *ordonnance*

- sulle donazioni (1731)
 - i testamenti (1735)
 - le sostituzioni fedecommissarie (1747)



Piemonte.

Nel 1723 Vittorio Amedeo II di Savoia pubblica le Leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna

Se ne ebbero altre edizioni nel 1729 e 1770

Sono divise in sei libri:

I – culto cattolico e condizioni degli ebrei

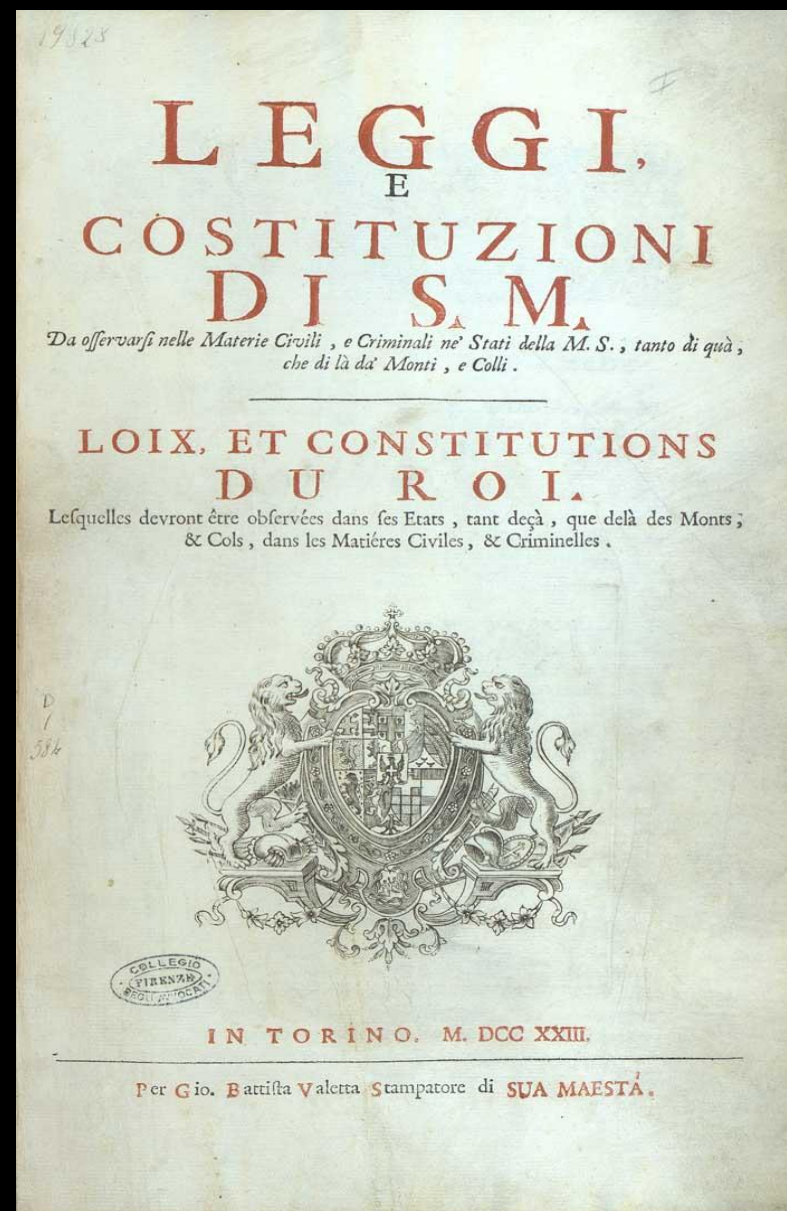
II - apparato giudiziario

III - procedura civile

IV - diritto e procedura criminale

V - diritto civile

VI - diritto feudale e diritti del fisco.





Ducato di Modena e Reggio

nel 1771

il Duca Francesco III d'Este promulga il:

Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima

È forse il più avanzato tra tutti i testi legislativi prodotti dall'Assolutismo ...se si escludono quelli dei sovrani austriaci.



Questa compilazione si caratterizza:

- 1) per la riserva al Sovrano dell'interpretazione (attraverso il Consiglio Supremo di Giustizia)

)(IX.)(

E però accadendo mai nella molteplicità de' casi contingibili di eccitarsi qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste Leggi, vogliamo, che il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia ne sia l'Interprete, e che le di lui Dichiarazioni si diano al fine di ciascun anno alle stampe, perchè passino alla notizia del Pubblico, il quale dovrà osservarle, come se fossero fatte da Noi medesimi.

2) per la abolizione dagli Statuti e dei diritti locali in genere

- a differenza degli altri testi legislativi che lasciavano in vigore sia i diritti locali che il diritto romano-comune.
- Questo testo lascia in vigore solo il diritto comune.

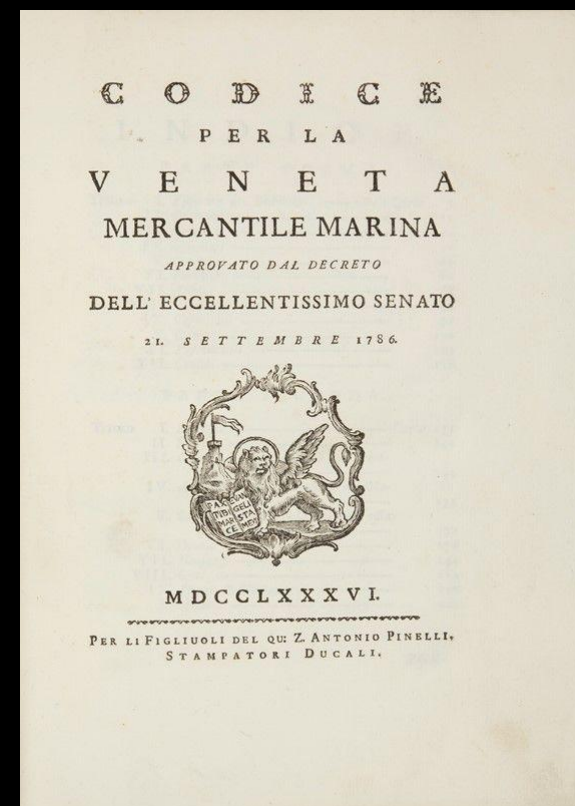
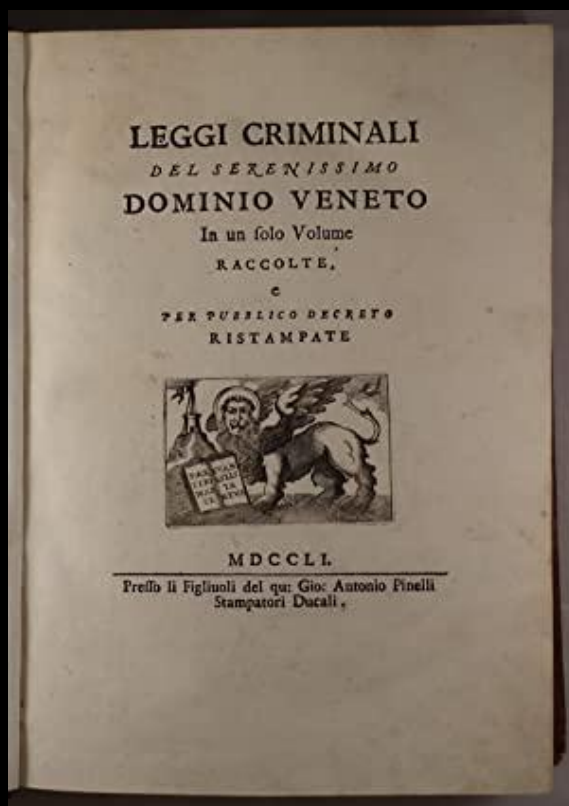
)(X.)(

ti Costituzioni, per cui non fosse stato provveduto, non si potrà avere ricorso a veruno Statuto, o a Disposizione particolare, ma per servare l'uniformità in tutta l'estensione de' Nostri Dominj si potrà unicamente per detto Caso ommesso ricorrere alla Disposizione del Gius comune.

Finalmente abolendo Noi, ed annullando quelle Leggi, Statuti, Ordinazioni, e Pratiche, le quali o in tutto, o in parte si opponeffero a quanto è stato disposto, e prescritto in questo Nostro Codice, e derogando colla pienezza di No-

A Venezia, si cerca di riordinare l'ingente Corpo degli Statuti e si pubblicano:

- Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto – 1751
- Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia - 1780
- Codice per la veneta mercantile marina - 1786

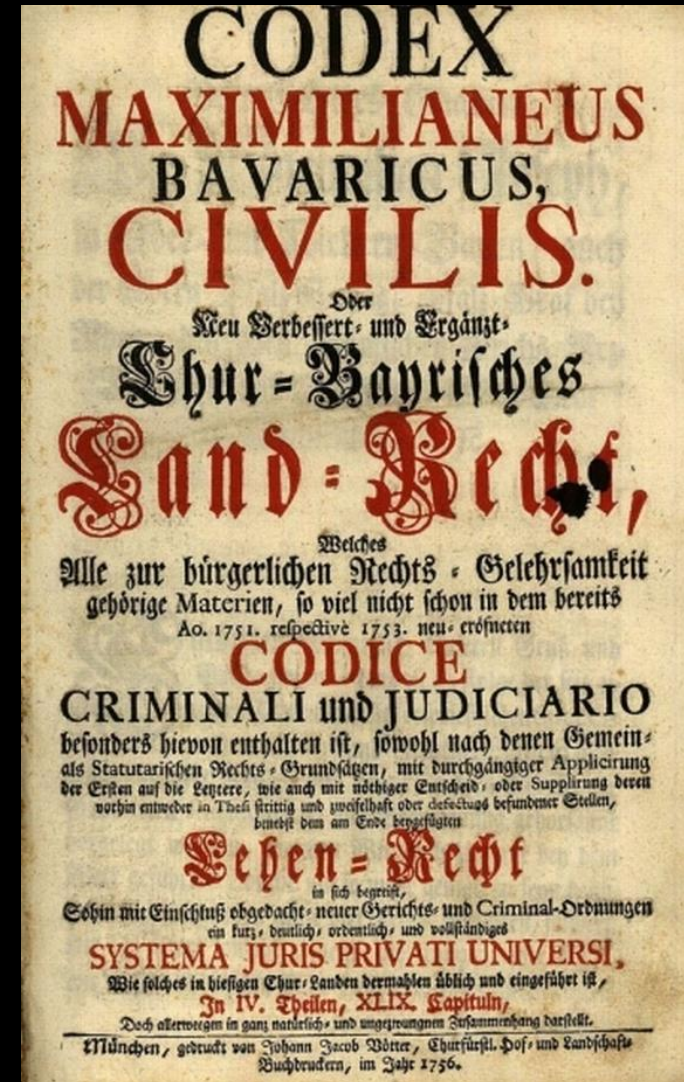


In Baviera, Massimiliano Giuseppe III,
○ per il tramite del Suo vice cancelliere,
il giurista Von Kreittmayr
promulga

nel 1751 – il *codex iuris bavarici criminalis*

nel 1753 – il *codex iuris bavarici judicialis*

nel 1756 – il *codex maximilianeus bavaricus civilis*



In Austria di ebbero:

- *Codex austriacus* (dal 1704)

- raccolta di atti normativi dal Regno di Ferdinando I in poi, sistemati secondo l'ordine alfabetico della materia

- *Constitutio criminalis Theresiana*

promulgata da Maria Teresa D'Asburgo nel 1769

È divisa in due parti

La prima dedicata al processo penale

La seconda alle fattispecie di reato ed alle loro pene.



È caratterizzata da mentalità giuridica d'Ancien regime al 100%...

Accanto ai crimini d'antiquata concezione

- bestemmia – apostasia – stregoneria - suicidio

è previsto un arsenale repressivo di rigore arcaico:

- la pena di morte è prevista massicciamente:

- distinta nelle varianti d'esecuzione:

- decapitazione o forca

- rogo, arruotamento, squartamento.

Il criminale meno pericoloso può cavarsela con il troncamento di un membro
o con un numero variabile di bastonate.

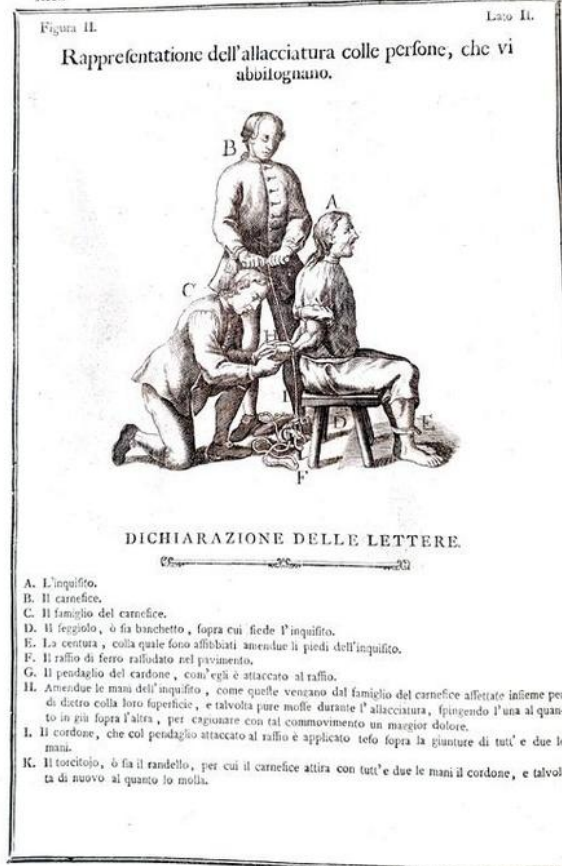
Sono previsti anche carcere, lavori forzati e deportazione.

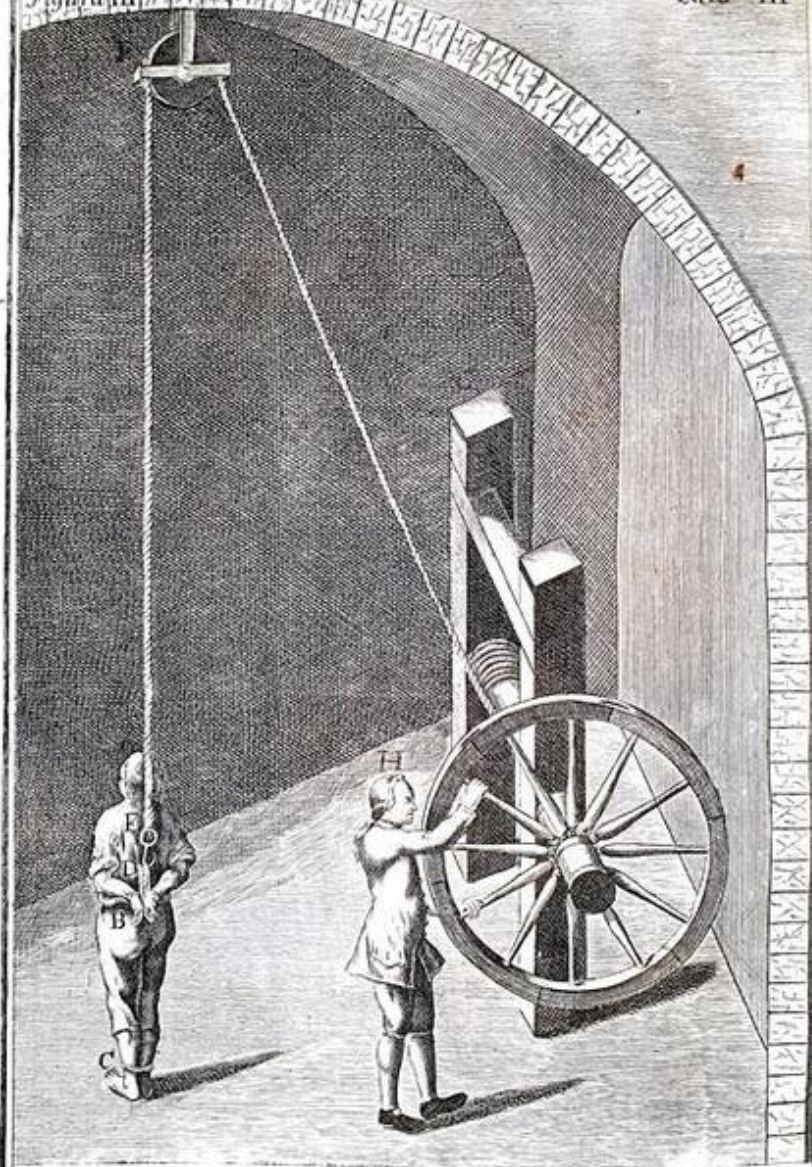
Al centro del sistema istruttorio sta la tortura “*ad eruendam veritatem*”

- è la regina della prove

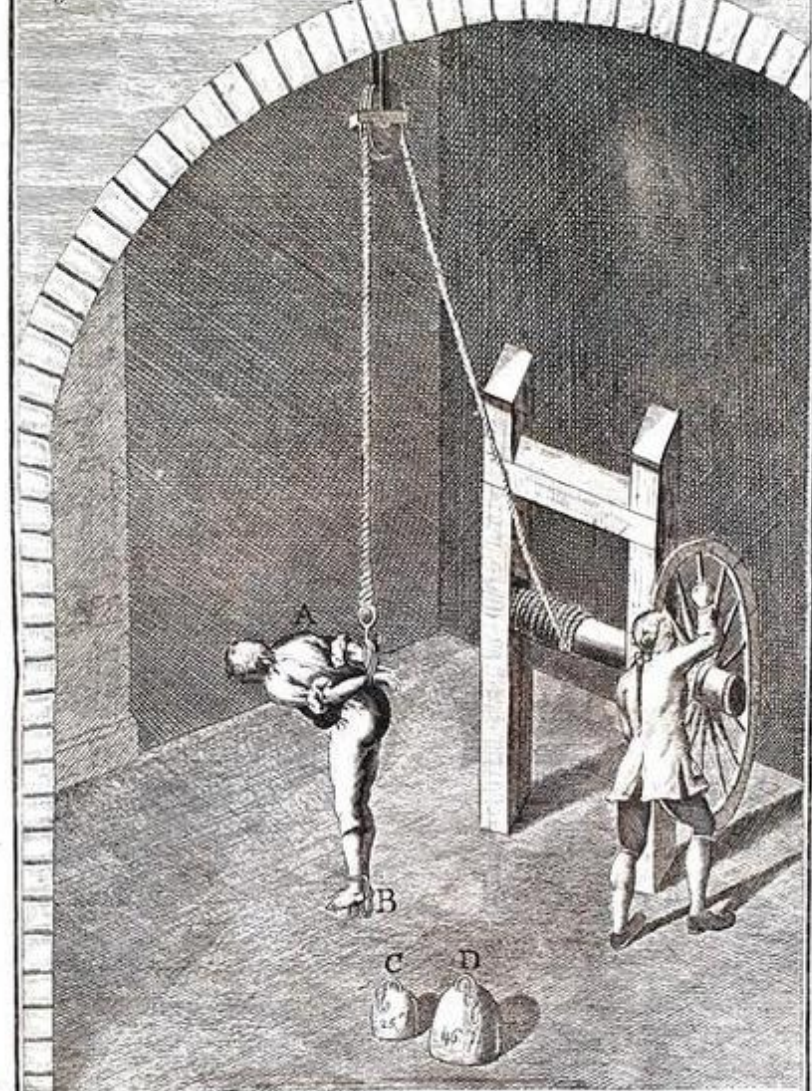
Per evitare sforzi di fantasia ai giudici la Teresiana è illustrata con 30 tavole a piena pagina che raffigurano i sistemi e gli strumenti di tortura adottati nell'Impero

- e contengono esaustive esplicazioni della loro iconografia.





Rappresentazione dell' inquisito, che stà presto ad essere elevato in alto.

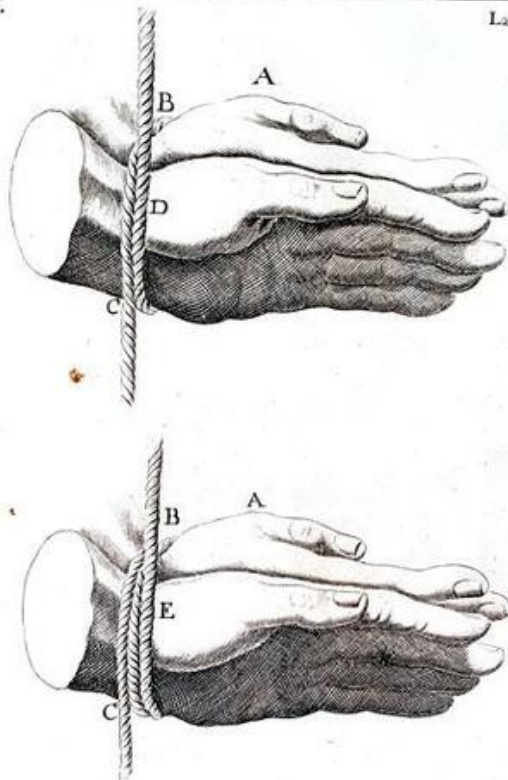


Rappresentazione dell' inquisito già elevato in aria.

Figura II.

Lato III.

Figurazione visibile delle mani allacciate con il cordone.



DICHIARAZIONE DELLE LETTRE.

- A. La congiunzione delle mani in maniera, che la superficie di esse venga a consolidarsi al di dentro, e le palme restino al di fuori.
 B. Le giunture di tutti e due le mani, sopra le quali giace il cordone.
 C. L'ossa presso le giunture delle mani, che impediscono la retrocessione del cordone, e per conseguenza non debbon' essere medesimamente coperte, o sia allacciate con il cordone.
 D. La prima legatura con semplice applicazione della parte più corta del cordone.
 E. La seconda e terza legatura con doppio giro, o sia intreccio della parte più lunga del cordone.

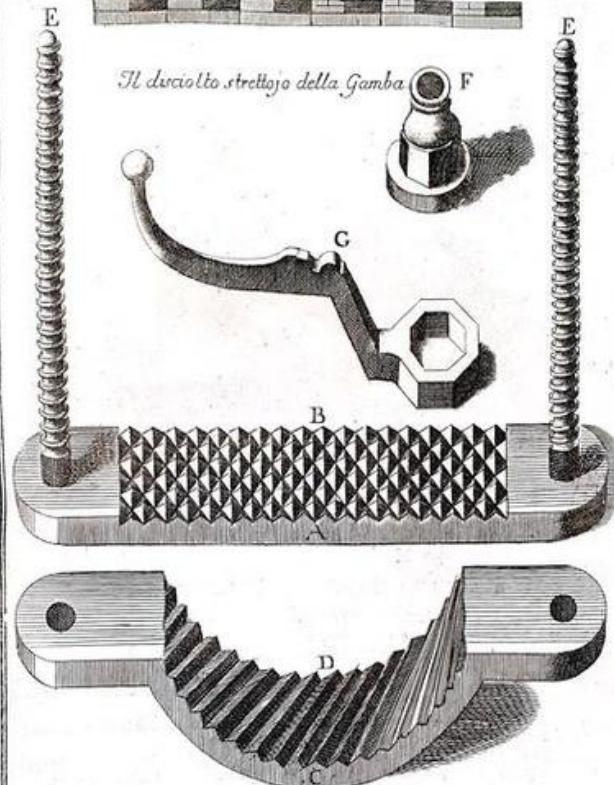
d 2

Figura XV.

Lato II.

Misura d'un mezzo piede di Vienna.

Il duciolto strettojo della Gamba



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. Il ferro piatto di sotto, d'un'oncia e un quarto di larghezza.
 B. La denti incavati colla lima in guida di croce, e nel mezzo alquanto sguazi.
 C. Il ferro curvo di sopra, della larghezza appunto d'un'oncia, e un quarto.
 D. Li denti grinzosi, o sieno le grinzette, alquanto tagliati, incavati obliquamente di traverso in questo ferro a forza di lima.
 E. Le lusa dello strettojo, rafforzate nel ferro di sotto.
 F. La madre vite.
 C. La chiave dello strettojo } amendue nella loro vera grandezza ed effenza.

e 2

Lo spirito della Theresiana resta quello della consolidazione parziale che Giuseppe I promulgo nel 1708.

Ancora forte è la contaminazione
tra diritto e morale

